

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1232

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ABENANTE, JACAZZI, BRONZUTO, CHIAROMONTE, CAPRARA**

*Presentata il 16 aprile 1964*

### Estensione alle Compagnie portuali dei benefici previsti per l'industrializzazione del Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — La necessità di affrontare e risolvere la questione dei porti è oggi all'attenzione del Parlamento. Da più parti si avanza la legittima richiesta di adottare misure e provvedimenti atti a migliorare la funzionalità di tutte le operazioni portuali.

In tale quadro un ruolo importante è oggi assolto dalle compagnie portuali, le quali però restano soltanto fornitrici della manodopera quando oggi la maggior parte delle operazioni portuali ha raggiunto gradi elevati di meccanizzazione.

Il ritardo delle compagnie portuali ad adeguarsi alle nuove esigenze delle operazioni portuali ha permesso, in alcuni porti, l'ingresso di privati imprenditori nell'attività, con la conseguenza di aggravare (e di molto) il costo delle operazioni. In generale, in Italia, lo stato della meccanizzazione delle attività portuali è ad un livello non soddisfacente ed a determinare questo ritardo certamente ha influito il mancato aiuto dato alle compagnie portuali, perché potessero adeguare le loro attrezzature alle esigenze ed alla evoluzione del traffico mercantile.

Tale ritardo, poi, è maggiore nel Mezzogiorno, sia perché il traffico nei porti meridionali non ha raggiunto le quote elevate di

altri scali nazionali, sia perché la debolezza economica e la stessa disorganica attività degli enti portuali non hanno aiutato questo processo indispensabile ed urgente. Per questo noi proponiamo alla vostra attenzione la necessità che le norme di applicazione della legge 29 luglio 1954, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni, siano estese alle compagnie portuali.

La Cassa per il mezzogiorno già oggi ha ritenuto necessario estendere la propria attività alle opere portuali comprese nei nuclei e nelle aree di sviluppo industriale e, in base all'articolo 9 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, furono stanziati miliardi per attracchi, banchine ed altre opere portuali. Niente fu stanziato per la meccanizzazione delle operazioni portuali per il fatto che le compagnie non possono usufruire dei benefici della Cassa (a seguito della loro classificazione tra « le attività di trasporto ») non rientrando tra i settori riconosciuti ammissibili ai benefici previsti dalla legge suddetta.

Per questo vi proponiamo di approvare il seguente articolo unico, allo scopo di inserire le compagnie portuali tra quelle attività produttive che possono avvalersi dei benefici delle leggi per lo sviluppo della industrializzazione del Mezzogiorno.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Le Compagnie portuali sono ammesse ai benefici della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modifiche ed integrazioni per l'acquisto dei mezzi meccanici necessari alle loro specifiche attività.